



COMUNE DI PELLEZZANO

S. U. A. P.

Modulistica S.C.I.A.

**Segnalazione certificata di inizio attività**  
di somministrazione di alimenti e bevande da parte di  
**Associazioni e Circoli**

**affiliati** ad Enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno  
(art. 2 D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235- art. 19 Legge 241/1990 - Legge 122/2010)

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... residente a ..... cap. ....  
Via ..... n. .... tel. ..../  
Codice Fiscale ..... in qualità di Presidente dell'Associazione / Circolo  
..... con sede legale a .....  
cap. .... Via ..... n. .... codice fiscale .....

*premessò che*

- il Circolo/Associazione è operante in Via/Piazza ..... n. ....  
con la denominazione .....
- il predetto Circolo/Associazione è stato affiliato in data ..... a .....
- il Circolo/Associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 commi 3, 5 e 8, del D.P.R. 917/1986, come risulta dallo Statuto allegato;

**SEGNALA**

di iniziare l'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** all'interno del predetto Circolo e di utilizzare a tal scopo una superficie pari a mq. ...., con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni degli alimenti, cucine, uffici e servizi.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di dichiarazioni mendaci:

**DICHIARA:**

- che i locali di somministrazione sono ubicati all'interno della struttura adibita a sede del Circolo, senza accesso diretto sulla pubblica via;
- per la regolarità edilizia:** che i locali rispondono ai requisiti di destinazione di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia, come da allegata:
  - copia del certificato di agibilità n. .... del ....., rilasciato a ....., conforme alla destinazione d'uso prevista per l'attività oggetto della presente segnalazione e all'attuale configurazione dei locali, giusta l'allegata planimetria;
  - (in caso di modifiche ai locali) copia della D.I.A./SCIA edilizia presentata in data ..... e regolarmente conclusa;

**oppure, in alternativa,**

- asseverazione a firma di tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici;



- per la regolarità igienico-sanitaria:** che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie, come da:
  - attestazione di registrazione rilasciata dalla ASL SALERNO in data .....  
(allegato in copia alla presente);
- oppure, in alternativa,**
  - copia della UEIA Sanitaria presentata alla ASL SALERNO unitamente all'asseverazione a firma di tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici;
- che l'attività verrà svolta nel rispetto delle norme vigenti;
- di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59; (1)
- che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa "antimafia";

**Allega:**

- "SCIA Sanitaria ASL SALERNO UOPC ;
- "grapeq"uqek"
- eqr lc"eqpvcwq"mqec| kqpg"eqo o gtekrq
- copia della dichiarazione di affiliazione e nomina Presidente;
- copia dello statuto del Circolo;
- aaa

data .....

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

*firma*

.....

- Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)  
(quando l'istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

↓ a cura dell'Ufficio ricevente quando la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto ↓
---

COMUNE di .....

- Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza.

data .....

IL DIPENDENTE ADDETTO

.....

## Note

### D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.)

#### Art. 148 [ex-111] - *Enti di tipo associativo.* <sup>(\*)</sup>

1. *(omissis)*
2. *(omissis)*
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. *(omissis)*
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
6. *(omissis)*
7. *(omissis)*
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
  - a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  - b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  - c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  - d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  - e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
9. *(omissis)*

<sup>(\*)</sup> Articolo prima modificato dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 5, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.

#### (I) Articolo 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
    - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
    - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
    - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
    - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
  2. (... *omissis*...)
  3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
  4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
  5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.-
- (... *omissis*...)